Bacino imbrifero montano dello Scrivia Provvedimenti amministrativi e corografia



Perimetrazione

	Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7090 — Perimetrazione del bacino imbrifero montano dello Scrivia	Π
	Relazione Prof. Ferdinando DonàI	٧
	Decreto Ministeriale 08/07/1974, n. 763 – <i>A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7090, riperimetrazione del bacino imbrifero montano dello Scrivia</i>	
	\	′1
?	Ripartizione sovracanone e atti consortili	
	Statuto 17/02/1959 del Consorzio del bacino imbrifero montano dello ScriviaV	Π
	Decreto Prefettizio 30/04/1959, n. 9835 – <i>Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dello Scrivia</i> XI	Π



Perimetrazione

Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7090 — *Perimetrazione del bacino imbrifero montano dello Scrivia*



IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. N. 7090

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1770, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

DECRETA:

ARTICOLO 1°) - Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959 il perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 del Consiglio Superiore dei Lavori

Pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

ARTICOLO 2°) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Scrivia ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

- A) Provincia di Alessandria: comuni di Carezzano, S. Agata Fossili, Cassano Spinola, Sardigliano, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto Borbera, Vignole, Borbera, Arquata Scrivia, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Fraconalto, Mongiardino Ligure e Carrega.
- B) Provincia di Genova: comuni di Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Savignone, Valbrevenna, Casella, Montoggio e Torriglia.

ARTICOLO 3°) - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne rimane visibile presso questo Ministero, Direzione Generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma. li 14 dicembre 1954

Relazione Prof. Ferdinando Donà

BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLO SCRIVIA

Individualità idrografica ben definita lo Scrivia, tributario di destra del Po, è il primo dei grossi torrenti che l'Appennino manda al maggiore dei nostri fiumi. Sfocia nel Po nei pressi di Cornale (m 74 s.l.m.) in provincia di Pavia subito a ridosso del confine tra Lombardia e Piemonte.

L'area del bacino appartiene alle due province di Alessandria e di Genova, a cui spettano rispettivamente il settore inferiore e superiore.

Allungato in direzione meridiana, il bacino si estende per circa 1100 kmq e per una lunghezza dell'asta principale di 84 km, tra i bacini del Curone, Steffone e alto Trebbia, ad oriente, e il bacino del Lemme, appartenente al sistema idrografico Orba-Bormida-Tanaro, ad occidente. Nel suo insieme il bacino si insinua profondamente nella porzione dell'Appennino Ligure-Piemontese compresa tra il Passo della Bocchetta (m 772) e quello della Scoffera (m 674), sullo spartiacque che lo separa dai bacini torrentizi del Polcevera, Bisagno e Lavagna, scendenti con corso ripido e breve verso Genova e il Mare Ligure.

Poco esteso nella sua ala occidentale, in quanto il fiume scorre da questo lato assai vicino allo spartiacque, il bacino dello Scrivia si allarga invece molto più dalla parte opposta da dove provengono i suoi principali affluenti, i torrenti Brevenna, Vobbia e Borbera, i cui rami sorgentiferi hanno origine nel settore più alto del bacino, dominato dall'articolata dorsale facente capo a M. Antola (m 1527), M. Cavalmurone (m 1670), M. Ebro (m 1699) e M. Giarolo (m 1473). Ad oriente del Passo dei Giovi (m 472) e del solco dello Scrivia il rilievo forma una massa compatta di discreta elevazione, che porta le sue parti più alte, spostate a nord dello spartiacque dell'Appennino, oltre i 1500-1600 m, mentre ad occidente si raggiungono appena i 700-800 m (M. Zuccaro m 767).

E' appunto nel settore orientale che troviamo la maggiore estensione delle aree montane; qui la montagna si presenta frazionata da numerose valli più o meno tortuose e in alcuni tratti strette e separate tra loro da una teoria di ampie dorsali povere di asperità e facilmente percorribili. Nonostante la costituzione geologica complessa e varia il paesaggio risulta nel suo insieme piuttosto regolare; nelle parti più alte predominano zone calcaree, accompagnate da lembi di argilloscisti e serpentini cui si aggiungono, più sotto, arenarie e conglomerati terziari.

Locali variazioni al paesaggio possono essere introdotte dal terrazzamento, dai contrasti di pendenza legati alla diversa erodibilità delle zone e da talune gole di erosione aspre e profonde.

Queste fosse dall'aspetto orrido e desolato incidono spesso i tratti inferiori dei corsi d'acqua, ma si aprono a monte su ampie e verdeggianti conche interne, ricche di piccoli centri abitati e di coltura.

Il ramo sorgentifero dello Scrivia è formato dal torrente Leccio, proveniente, con direzione trasversale alla catena, dal versante meridionale di M. Antola. Il paesaggio di questa zona, a cavallo tra Laccio, Trebbia e Lavagna, ha aspetto montano per l'estensione dei suoi prati e dei suoi boschi.

A valle di Laccio (m 592) il fiume entra nel suo tratto longitudinale che seguirà sino a Busalla poco sotto il Passo dei Giovi; in questo tratto il fiume, che nei pressi di Montoggio (m 466) assume il nome di Scrivia, è seguito dalla strada che per la Scoffera e la valle FontanaImona (Lavagna) mette in comunicazione la riviera di Levante (Chiavari) con la pianura padana, mentre a Laccio si dirama quella che per Torriglia (m 762) congiunge la valle del Bisagno con la valle del Trebbia.

Assai diverso da luogo a luogo l'aspetto di questo tratto vallivo che si stringe tra rilievi a ripido pendio o si apre in anfiteatri e conche ondulate; vario anche il paesaggio a seconda che l'agricoltura e l'allevamento continuano ad essere la parte principale di vita ovvero industrie e commerci, e di recente anche il turismo, facilitati dalla brusca rete stradale e dalla vicinanza di Genova e di altri più modesti ma attivi centri, abbiano rinnovato radicalmente l'economia.

L'influenza del fattore industriale determina forti contrasti nella distribuzione della popolazione, che tende a diminuire nei centri privi di industrie, mentre aumenta là dove queste si sono meglio sviluppate.

Il tratto trasversale, a valle dei Giovi, sino alla pianura, ben poco risente, nonostante la presenza del rilievo, delle caratteristiche dei luoghi montani; la valle dello Scrivia può qui considerarsi come la maggiore delle vallate dell'HinterIand genovese, tanto essa risente della vicina presenza di Genova e della particolare posizione in cui viene a trovarsi il suo solco trasversale all'Appennino che segna il naturale tracciato della massima arteria di comunicazione tra il maggiore dei porti italiani e la pianura padana.

Il traffico commerciale e le industrie che lo accompagnano hanno mutato la fisionomia del paesaggio: Busalla, Ronco Scrivia, Isola del Cantone sono oggi vivaci centri commerciali e sedi di industrie.

Il clima nella maggior parte del bacino è quello tipico delle valli del versante padano dell'Appennino Ligure, valli che risentono minimamente dell'influenza del mare. Clima quindi in netto contrasto, nonostante la vicinanza, con quello della costa e in complesso più rigido, con inverni freddi e lunghi ed estati fresche. Nei settori più alti le precipitazioni sono molto abbondanti, ma diminuiscono con il discendere della valle verso la pianura.

Per quanto riguarda la vegetazione, la nota più caratteristica per la zona superiore ai 300-400 m di altitudine è la diffusa presenza del castagno, che si presenta sia come albero di alto fusto che come ceduo.

Il faggio, in prevalenza ceduo, fa la sua apparizione quasi sempre oltre gli 800 m spingendosi sino alle maggiori quote, mentre larice e abete sono poco rappresentati per la limitata estensione di altitudini al di sopra dei 1500 m.

Da notare però che vastissime sono state nel passato le falcidie che hanno subito i boschi di questa zona, sostituiti da colture di seminativi, ma più spesso da estese macchie di ceduo e da pascoli.

In base a queste considerazioni, e tenuta presente la memoria che fissa le norme per la perimetrazione dei bacini montani, si ritiene di delimitare le zone di montagna del bacino imbrifero dello Scrivia nel seguente modo:

- per tutto il versante occidentale (in sinistra idrografica), considerata la peculiare caratteristica collinare di gran parte del rilievo e le limitate altitudini, la zona montana può essere chiusa dalla isoipsa di 600 m;

- per il versante opposto (in destra idrografica), tenuto conto delle caratteristiche morfologiche ed altimetriche del rilievo, dell'aspetto della vegetazione e delle attività economiche dominanti, si propone la perimetrazione a m 400.

Padova, 14 Maggio 1973

(Prof. Ferdinando Donà)

Decreto Ministeriale 08/07/1974, n. 763 – *A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n.7090, riperimetrazione del bacino imbrifero montano dello Scrivia*



Il Ministro Segretario di Stato PER I LAVORI PUBBLICI

Div. X N. 763

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R. D. 11 dicembre 1933, numero 1775;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7090, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1954, con il quale e stato delimitato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia:

CONSIDERATO che la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965 - 16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano dello Scrivia:

VISTO il voto n. 789, reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973; SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

DECRETA

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7090, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano dello Scrivia viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano dello Scrivia ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) Provincia di Alessandria

Carezzano, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Casasco, Brignano Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Avolasca, Garbagna, Dernice, Stazzano, Borghetto di Borbera, Arquata Scrivia, Grondona, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Cabella Ligure, Mongiardino Ligure, Carrega, Fraconalto, Vignole Borbera.

B) Provincia di Genova

Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Vobbia, Busalla, Crocefieschi, Savignone, Vaibrevenna, Casella, Montoggio, Torriglia.

Art. 3- Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - e presso la Sezione di Parma dell'Ufficio Idrografico del Po.

Roma, 8 luglio 1974

Ripartizione sovracanone e atti consortili

Statuto 17/02/1959 del Consorzio del bacino imbrifero montano dello Scrivia

Enti Consorziati - Scopo del Consorzio

ART.1

Fra i Comuni della Provincia di Alessandria: Albera Ligure, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carezzano, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Dernice, Fraconalto, Garbagna, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Stazzano e Vignole Borbera, è costituito un consorzio obbligatorio denominato «Consorzio del bacino imbrifero montano dello Scrivia» avente competenza entro i limiti del territorio dei predetti Comuni - incluso nel perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia approvato con Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954 pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale N. 6 del 10 gennaio 1955 e quale risulta dalla corografia al 100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici sotto la data 12 ottobre 1954 e costituente parte integrante del predetto Decreto Ministeriale.

Il Consorzio ha lo scopo di favorire direttamente ed indirettamente il progresso economico e sociale delle popolazioni dei rispettivi Comuni consorziati, promuovere lo studio dei problemi locali, valorizzare e sviluppare le risorse economiche della zona, facilitare e coordinare tutte le iniziative tendenti a migliorare il territorio montano, tutelare i diritti sulle acque del comprensorio e sulle utilizzazioni idroelettriche, provvedere all'esecuzione e manutenzione delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione montana, che non siano di competenza dello Stato, nonché alla divulgazione, sviluppo ed applicazione della legislazione montana.

Il Consorzio potrà anche svolgere, eventualmente, compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica, agraria e zootecnica, nell'ambito della propria circoscrizione ed a vantaggio di tutti i cittadini, in collaborazione e ad integrazione dell'opera specificatamente svolta dagli appositi Enti ed organi statali, provinciali e comunali (Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato dell'Agricoltura - Camera Industria Commercio ed Agricoltura - Consorzio di bonifica montana - ecc.).

Il Consorzio potrà anche curare, ai fini suindicati, il coordinamento dell'attività degli Enti consorziati, dirimendo eventuali controversie, per assicurare, in ogni caso, il proprio normale e più efficiente funzionamento.

Il Consorzio infine potrà anche promuovere ed incoraggiare tutti quegli studi e quelle iniziative che abbiano lo scopo di favorire l'economia montana ed il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate.

ART. 2

Il Consorzio è Ente morale.

Esso rappresenta legalmente la collettività degli Enti che ne fanno parte.

Sede del Consorzio

ART. 3

La sede del Consorzio è fissata in Arquata Scrivia, Comune capo consorzio.

Durata del Consorzio

ART.4

La durata del Consorzio obbligatorio segue i criteri dettati dalla legge che lo istituisce.

Organi del Consorzio

ART. 5

Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea consorziale
- b) Il consiglio direttivo
- c) Il Presidente.

Assemblea Consorziale

ART. 6

L'assemblea consorziale è costituita di tanti membri quanti sono i Comuni consorziati, in ragione di uno per ciascun Comune.

I rappresentanti sono nominati dai rispettivi consigli comunali e durano in carica quattro anni.

Essi possono essere scelti anche tra gli stessi consiglieri comunali. In ogni caso, debbono

possedere i requisiti richiesti per la nomina a consigliere comunale e sono sempre rieleggibili.

Oltre i casi di ineleggibilità e di incompatibilità previsti dalla legge comunale e provinciale si osserveranno anche i casi di incompatibilità stabiliti dall'art. 147 del R. D. 16 maggio 1926, n. 1126.

I Comuni consorziati procederanno anche alla nomina di un rappresentante supplente, che potrà sempre partecipare alle riunioni dell'assemblea consorziale ma avrà diritto al voto solo in quanto rappresenti il membro effettivo assente.

ART. 7

Spetta all'assemblea consorziale:

- 1° deliberare il regolamento per la formazione ed il funzionamento dell'ufficio del Consorzio:
- 2° stabilire le norme per regolare i rapporti tra Consorzio ed Enti consorziati;
- 3° predisporre annualmente il programma degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Autorità competente a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953 N. 959;
- 4° approvare i piani generali e particolari esecutivi del programma degli investimenti;
- 5° nominare i quattro membri che, in unione al Presidente di diritto, costituiscono il consiglio direttivo;
- 6° approvare i bilanci preventivi ed i conti consuntivi del Consorzio;
- 7° deliberare su tutto quanto non sia di specifica competenza del consiglio direttivo e del Presidente.

ART. 8

L'assemblea consorziale deve essere riunita in via ordinaria almeno due volte all'anno;

l'una nei mesi di marzo, aprile o maggio per approvare il conto consuntivo dell'esercizio precedente, le relazioni accompagnatorie e le osservazioni sull'andamento della gestione, predisposte dal consiglio direttivo

l'altra nei mesi di agosto, settembre o ottobre per deliberare il bilancio preventivo ed il programma annuale degli investimenti per l'esercizio successivo.

L'assemblea può essere riunita in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richiedano almeno la terza parte dei Comuni consorziati; in questo caso, la riunione dell'assemblea dovrà avvenire entro i venti giorni dalla presentazione della domanda.

Può essere riunita altresì su richiesta del Prefetto.

ART. 9

L'assemblea consorziale può delegare, di volta in volta, al consiglio direttivo le proprie attribuzioni ad eccezione di quelle previste ai N. 3 - 5 - 6 dell'art. 7 del presente statuto.

ART. 10

La convocazione dell'assemblea consorziale deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da recapitare, a mezzo di messo comunale o del servizio postale, al domicilio dei rappresentanti dei Comuni consorziati.

L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai rappresentanti dei Comuni almeno 8 giorni prima, e, per le altre sessioni, almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

Tuttavia, nei casi di urgenza, basta che l'avviso, col relativo elenco, sia consegnato 3 giorni prima; ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei membri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

La seduta di seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma non prima che siano trascorse almeno due ore da quella indicata per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicata anche l'ora ed il giorno in cui avrà luogo la seduta di seconda convocazione, nel caso che non sia valida quella di prima convocazione per mancanza del numero prescritto dall'art. 13 del presente statuto.

ART. 11

Le sedute dell'assemblea consorziale sono pubbliche, con le eccezioni di cui all'art. 295 del T. U. della legge comunale e provinciale 1 febbraio 1915 n. 148.

ART. 12

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, nel caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente l'assemblea nominerà, seduta stante, un Presidente provvisorio.

ART. 13

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza:

in prima convocazione, di almeno due terzi del numero dei rappresentanti dei Comuni consorziati:

in seconda convocazione di almeno un terzo dei rappresentanti dei comuni consorziati.

ART. 14

Le deliberazioni dell'assemblea consorziale non sono valide se non hanno conseguito la metà più uno dei voti dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni, nei casi indicati negli art. 27 e 37 (2° comma) del presente statuto, si richiede, tanto per le sedute di prima quanto per quelle di seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei rappresentanti dei Comuni consorziati.

ART. 15

I rappresentanti dei Comuni che, per qualsiasi motivo, non intervengano a tre sedute consecutive dell'assemblea consorziale sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale del Comune consorziato da essi rappresentato, nella sua prima adunanza successiva alla comunicazione fatta al Comune medesimo, dal Presidente del Consorzio.

Consiglio Direttivo

ART. 16

Il consiglio direttivo si compone di quattro membri, nominati dall'assemblea consorziale, e del Presidente (vedi art. 24 del presente statuto).

ART. 17

Il consiglio direttivo deve riunirsi almeno due volte all'anno;

l'una nei mesi di febbraio, marzo o aprile per predisporre il conto consuntivo dell'esercizio precedente, le relazioni accompagnatorie e osservazioni sull'andamento generale della gestione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consorziale l'altra nei mesi di luglio, agosto o settembre per deliberare sul progetto di bilancio preventivo e sul programma annuale degli investimenti per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consorziale, nonché sugli eventuali progetti dei piani generali e particolari di esecuzione.

Il consiglio direttivo si riunisce altresì tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno.

Può essere riunito anche su domanda di una terza parte dei suoi componenti. La riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, salvo il caso d'urgenza.

Può essere altresì riunito su richiesta del Prefetto.

ART. 18

Spetta al consiglio direttivo:

- 1° eseguire e fare osservare le deliberazioni dell'assemblea consorziale;
- 2° predisporre i progetti dei bilanci preventivi, e conti consuntivi, ed i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consorziale;
- 3° predisporre lo schema del programma degli investimenti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea consorziale ed i progetti dei piani generali e particolari esecutivi del programma medesimo;
- 4° nominare nel proprio seno il Vice Presidente;
- 5°- provvedere alle ordinarie spese di gestione, ed alla ordinaria amministrazione del Consorzio;
- 6° provvedere al riparto delle spese fra i Comuni consorziati;
- 7° stabilire la data di convocazione dell'assemblea consorziale;
- 8° riferire all'assemblea consorziale, nelle sessioni ordinarie, sull'andamento del Consorzio;
- 9° prendere i provvedimenti di urgenza che fossero necessari per il regolare andamento del Consorzio, anche, occorrendo, e sotto la sua responsabilità, in materia di competenza dell'assemblea consorziale (quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione) salvo ratifica, da parte di questa, nella sua prima adunanza;
- 10° comunicare al Prefetto per i controlli e per il visto esecutorio, le quote di debito a carico di ciascun Comune, a mano a mano che sarano stabilite.

ART. 19

La convocazione del consiglio direttivo deve farsi mediante avvisi scritti da farsi recapitare al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima dalla data fissata per la riunione.

In caso di assoluta urgenza, il consiglio può essere convocato anche entro 24 ore, purché ne sia stato dato avviso telegrafico o telefonico a ciascun Comune consorziato; ma, in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Altrettanto resta stabilito per gli elenchi degli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

ART. 20

Le sedute dei consiglio direttivo non sono pubbliche.

ART. 21

I componenti del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti e sostituiti.

La decadenza è pronunciata dall'assemblea consorziale, su proposta fatta dal Presidente, nella prima riunione dell'assemblea medesima successiva alla constatazione della terza assenza consecutiva ingiustificata alle sedute del consiglio direttivo.

Alla sostituzione del componente decaduto provvederà la stessa assemblea consorziale con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

ART. 22

Per la validità delle sedute del consiglio direttivo, in prima convocazione, è necessaria la presenza di tutti i componenti del consiglio stesso. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della metà dei consiglieri, oltre il Presidente o il Vice Presidente.

La seconda convocazione può avere luogo nel medesimo giorno, ma non prima di due ore dopo quella fissata per la prima convocazione.

Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato anche l'ora e il giorno in cui avrà luogo la seduta di seconda convocazione, nel caso che non sia stata valida quella di prima convocazione per mancanza del prescritto numero legale.

ART. 23

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza assoluta di voti.

Presidente

ART. 24

Il rappresentante del Comune capo consorzio è Presidente di diritto del consiglio direttivo (vedi art. 16 del presente statuto).

ART. 25

Il Presidente rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio quando, in questo caso, ne sia stato autorizzato, con regolare deliberazione, dell'assemblea consorziale:

presiede le sedute dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo;

dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo;

sovrintende al personale ed ai servizi e dirige gli uffici del Consorzio;

compie tutte le operazioni di ordinaria amministrazione;

spedisce gli inviti di convocazione dell'assemblea consorziale, e stabilisce, con il concorso del consiglio direttivo, l'elenco degli argomenti da trattarsi;

ordina tutti i controlli che ritiene del caso;

firma tutti gli atti del Consorzio ed, unitamente al segretario, i titoli di pagamento regolarmente deliberati;

riferisce al Prefetto per i provvedimenti riguardanti i Comuni consorziati nei casi di loro negligenza o resistenza;

promuove i provvedimenti sostitutivi dei componenti dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo per i quali sia intervenuta la dichiarazione di decadenza;

provvede a quanto è necessario per il regolare funzionamento del consorzio e per il buon andamento del servizio.

In caso di assoluta urgenza e sotto la sua personale responsabilità può prendere anche provvedimenti che sarebbero di competenza del consiglio direttivo (quando l'urgenza sia tale da non consentirne la convocazione) ma in tal caso, egli ha l'obbligo di riferirne al consiglio direttivo medesimo, al più presto, per la necessaria ratifica.

Vice Presidente

ART. 26

Il Vice Presidente è nominato nel proprio seno dal consiglio direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Gratuità delle cariche sociali

ART. 27

Tutte le cariche sono gratuite, salvo, a carico del Consorzio, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni o convocazioni presso la sede od altrove.

Il Presidente ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la esecuzione di incarichi speciali, secondo le norme in vigore per il sindaco del Comune capo consorzio.

Tuttavia, ove le prestazioni siano giornaliere o consecutive, l'assemblea consorziale, con votazione a scrutinio segreto (per la cui validità si richiede il voto favorevole della maggioranza particolare indicata al secondo comma dell'art. 14 del presente statuto), potrà deliberare la corresponsione, in favore del Presidente, di un compenso speciale a carico del bilancio del Consorzio.

La deliberazione predetta dovrà essere approvata dalla competente Autorità tutoria.

Segretario del Consorzio

ART. 28

Il segretario del Consorzio sarà nominato dall'assemblea consorziale.

Col consenso dell'amministrazione interessata, le funzioni di segretario del consorzio possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio.

Al segretario del Consorzio sarà corrisposto, con deliberazione dell'assemblea consorziale, un adeguato compenso, pagabile a mensilità posticipate, con le modalità prescritte per gli impiegati dei Comuni.

ART. 29

Il segretario assiste alle sedute dell'assemblea consorziale e del consiglio direttivo;

redige e sottoscrive, unitamente al Presidente, i verbali delle adunanze;

firma, unitamente al Presidente, i titoli di pagamento regolarmente deliberati;

presiede al funzionamento amministrativo - contabile del Consorzio, e cura tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto e dalla legge per il migliore funzionamento del Consorzio stesso.

Dipende direttamente dal Presidente del Consorzio ed è tenuto ad eseguirne gli ordini.

Programma degli investimenti e piani generali e particolari esecutivi

ART. 30

Per la redazione dello schema del programma degli investimenti e dei relativi piani generali e particolari di esecuzione, il consiglio direttivo compilerà, in base alle richieste pervenute dai singoli Enti consorziati, una proposta di graduatoria delle opere da eseguire, elencando per prime quelle di maggiore interesse generale.

L'attuazione del programma degli investimenti potrà anche effettuarsi sotto forma di concessione di contributi particolari per quelle opere che verranno realizzate direttamente dai Comuni consorziati e che siano giudicate di speciale interesse per il progresso economico e sociale delle popolazioni.

Nell'approvazione degli elaborati e dei programmi di propria esclusiva competenza anche l'assemblea consorziale si atterrà ai criteri preferenziali suindicati.

> Entrate e spese per il funzionamento del Consorzio

ART. 31

- Il Consorzio attinge i mezzi per il suo funzionamento:
- a) dagli importi dei sovracanoni assegnati al bacino imbrifero montano dello Scrivia e di cui all'art. 1 della legge 27-12-1953 n. 59;
- b) dagli eventuali contributi degli Enti che ne fanno parte;
 - c) da eventuali contributi statali;
 - d) dalle entrate ordinarie di bilancio;
- e) dalle entrate eventuali costituite dai contributi, dalle elargizioni, e da qualsiasi altra sovvenzione ordinaria o straordinaria che venga comunque corrisposta da Enti, Associazioni, o privati, in favore del Consorzio.

ART. 32

I fondi di cui alla lett. a) dell'articolo precedente saranno impiegati esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni Interessate, o per la realizzazione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato, in relazione ai programmi generali degli investimenti che saranno annualmente predisposti dal consiglio direttivo ed

approvati dall'assemblea consorziale (vedi n. 3 dell'art. 7 del presente statuto).

Tutte le spese consorziali saranno prelevate dalle entrate finanziarie indicate nel precedente art. 31.

Gli eventuali deficit di gestione che non possono essere ripianati negli esercizi immediatamente successivi a quello considerato, saranno ripartiti tra i Comuni consorziati, in ragione delle rispettive popolazioni secondo le risultanze ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione.

ART. 33

Qualora le entrate finanziarie di cui all'art. 31 lett. a) dello statuto non siano sufficienti per assicurare la redazione di un efficiente ed organico programma degli investimenti, l'assemblea consorziale potrà deliberare di accantonare l'entrata medesima, previa la sola detrazione di una modesta aliquota per le spese di normale funzionamento del Consorzio, quale fondo di riserva speciale da riportare nel bilancio degli esercizi successivi fino a quando non si raggiunga un importo tale da consentire l'esecuzione di almeno una delle opere previste nel piano generale.

ART. 34

Il servizio di cassa per il Consorzio sarà effettuato dal Tesoriere del Comune capo Consorzio con un compenso annuo da stabilire dall'assemblea consorziale sulla base del movimento di cassa, accertato al termine del primo esercizio finanziario.

Finanza e contabilità

ART. 35

L'esercizio finanziario ha inizio col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ogni anno, con le stesse modalità previste per i Comuni.

ART. 36

Per quanto riguarda le deliberazioni, la finanza e la contabilità, la vigilanza e la tutela governativa del Consorzio valgono le norme dell'art. 165 del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934, n. 383.

Disposizioni finali e transitorie

ART. 37

Il consiglio direttivo è autorizzato ad apportare al presente statuto tutte le eventuali variazioni ed aggiunte che venissero richieste dall'Autorità tutoria in sede di approvazione dello statuto medesimo.

Le eventuali disposizioni o modifiche dello statuto che si rendessero necessarie al fine di assicurare il migliore funzionamento del Consorzio ed il conseguimento dei suoi fini sono di esclusiva spettanza dell'assemblea consorziale e dovranno essere deliberati con la maggioranza qualificata prevista al secondo comma dell'art. 14 del presente statuto.

ART. 38

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute negli articoli dal 156 al 172 inclusi del T. U. della legge comunale e provinciale approvato con R. D. 3 marzo 1934 N. 383 e successive modificazioni.

Il presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 febbraio 1989 col provvedimento N. 12

lì 17 febbraio 1959

Decreto Prefettizio 30/04/1959, n. 9835 – Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dello Scrivia



IL PREFETTO DELLA PROVINCIA di ALESSANDRIA

DIV. IV N. 9835

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 recante norme modificative al T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici riguardanti l'economia montana;

Visto il decreto del Ministro dei LL.PP. in data 14/12/1954, emesso in esecuzione di detta legge, con cui viene delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano dello Scrivia e vengano altresì elencati i Comuni compresi in detto bacino;

Rilevato che, a suo tempo, più dei 3/5 dei Comuni interessati nel territorio di questa Provincia, hanno prodotto domanda per ottenere la costituzione di un Consorzio obbligatorio, e che pertanto in conformità del disposto di cui all'art. 1 della citata legge 27/12/1953 n. 959 si è resa obbligatoria la costituzione del Consorzio medesimo;

Viste le deliberazioni dei Consigli Comunali dei suddetti Comuni con le quali viene richiesta la detta costituzione e, nel contempo, approvato lo schema di statuto consorziale, composto di n. 38 articoli:

Udito il parere favorevole espresso in proposito dall'Ufficio del Genio Civile, col rapporto n. 2439/II in data 2/3/1959;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta del 14 marzo 1959:

Visto l'art. 156 del T.U. della legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3/3/1934 n. 383:

DECRETA:

- 1°) E' approvata la costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano dello Scrivia tra i seguenti Comuni facenti parte del territorio di questa Provincia: Arquata Scrivia, Cassano Spinola, Carezzano, Garbagna, S. Agata Fossili, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Cantalupo Ligure, Borghetto Borbera, Dernice, Mongiardino Ligure, Sardigliano, Fraconalto, Stazzano, Vignole Borbera, Roccaforte Ligure, Carrega Ligure, Cabella Ligure e Grondona. E' approvato, del pari, lo schema di statuto che fa parte integrante del presente decreto e che consta di n. 38 articoli.
- 2°) I Sindaci dei Comuni suddetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto e, in particolare, il Sindaco di Arquata Scrivia è incaricato di provvedere, al più presto, nei modi e con le forme previsti dallo statuto, alla convocazione della rappresentanza consorziale.
- Alessandria, lì 30 aprile 1959.

